

Nuovi dubbi sulla disciplina del censimento in Provincia di Bolzano

Giovanni Poggesi*

Il censimento generale del 2001 riveste in Provincia di Bolzano un valore assai più rilevante che nel resto d'Italia, in quanto ad esso si accompagna la relativa dichiarazione di appartenenza linguistica, presupposto della cosiddetta "proporzionale etnica", tecnica atta a ripartire risorse e posti pubblici in proporzione alla consistenza delle tre comunità linguistiche "storiche" presenti in Alto Adige. La "proporzionale etnica" si è rivelata uno degli strumenti principali dell'autonomia sudtirolese ed in particolare della protezione minoritaria (per un'analisi approfondita sia del censimento che della proporzionale mi permetto di rimandare ai due capitoli, entrambi curati dal sottoscritto, inseriti nel volume recentemente uscito *L'ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano*, CEDAM, Padova, 2001, a cura di Sergio Ortino, Joseph Marko e Francesco Palermo).

L'istituto del "censimento etnico" è stato fin dal 1981, quando per la prima volta cominciò ad atteggiarsi fondamentalmente nel modo che oggi conosciamo, al centro di polemiche ed oggetto di decisioni dei Tribunali amministrativi (la Corte costituzionale è stata d'altro canto sovente investita della legittimità della proporzionale, giudicandone, in maniera peraltro un po' ondivaga, l'applicabilità in diversi ambiti).

Per il censimento del 1991 si tenne conto della correzione effettuata dal Consiglio di Stato, che ritenne insufficiente la possibilità offerta ai cittadini dell'Alto Adige di dichiararsi appartenenti unicamente ai tre gruppi "radicati" nella Provincia, vale a dire il tedesco, l'italiano ed il ladino. La sentenza che portò alla correzione della disciplina del censimento e della dichiarazione di appartenenza linguistica fu la n. 497 del 7 agosto 1987. Questa invitava il governo della Repubblica ad adottare una regolamentazione tale da permettere di dichiararsi "altro", pur con il dovere di rendere nota nel modello del censimento una "aggregazione" ad uno dei tre predetti gruppi, in modo da non far cadere il complesso edificio della proporzionale etnica.

Su segnalazione dell'Associazione "Convivia - Associazione plurilingue e interculturale", il Garante per la protezione dei dati personali ha formulato, in data 6 febbraio 2001, alcune osservazioni: la più rilevante è quella che, partendo dal presupposto che i dati relativi all'appartenenza od aggregazione linguistica sono dati sensibili (art. 22 della legge 675/1996, che traspone nell'ordine interno la direttiva n. 95/46/CE del 1995), il loro trattamento da parte di soggetti pubblici è consentito "solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite" (va ricordato altresì che per l'acquisizione del dato sensibile è necessario il consenso dell'interessato da rilasciare con delega).

Verificata la prima condizione (la disciplina del censimento trova fondamento addirittura in una legge costituzionale, quale è lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), e ritenuta l'applicazione della proporzionale etnica, conseguenza del censimento, di interesse pubblico, i dubbi espressi dal Garante riguardano il trattamento dei dati realizzati dai soggetti pubblici.

Il Garante ha poi meglio specificato i suoi dubbi nel parere del 28 settembre 2001, alla vigilia delle operazioni del censimento. Esso rileva che "la raccolta sistematica delle dichiarazioni di appartenenza o aggregazione linguistica di tutti i residenti (compresi anche i minori), a fronte di un utilizzo dei dati che si rivela spesso solo occasionale ed eventuale, si pone in contrasto con i principi sopra richiamati (scaturenti dalla legge 675/1996, n.d.a.)".

"Anche considerando le garanzie attualmente introdotte nel sistema (consegna e conservazione delle dichiarazioni "nominative" in busta chiusa; utilizzo solo a richiesta dell'interessato per motivi di giustizia, conservazione da parte di personale tenuto al segreto d'ufficio), la gestione e la conservazione di un così alto numero di dati sensibili è potenzialmente lesivo del diritto alla riservatezza dei dichiaranti e comunque sproporzionato rispetto alla finalità perseguita".

Il Garante ha compiuto poi alcune osservazioni su uno schema di disposizioni attuative dello Statuto, su richiesta della "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali", esprimendo un parere sostanzialmente favorevole.

Nello stesso mese di settembre, il giorno 14, il "Comitato consultivo della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa ha emesso un parere sulla tutela minoritaria in Italia (la quale ha ratificato la relativa Convenzione per mezzo della legge 28 agosto 1997, n. 302).

Il Comitato consultivo concentra la sua attenzione su una presunta violazione dell'art. 3 della Convenzione, che vieta l'appartenenza forzata ad un gruppo minoritario: la disciplina attuale del censimento in Provincia di Bolzano, che obbliga a dichiarare la propria appartenenza, o perlomeno la propria "aggregazione", sarebbe in contraddizione con il divieto di "associazione necessaria" prescritto dalla Convenzione.

Il punto delicato è l'interdipendenza della dichiarazione di appartenenza linguistica con la proporzionale etnica, la quale, nata con lo spirito tipico della azioni positive, si è tradotta in un modo di gestire la convivenza in Alto Adige, la quale, occorre dirlo, pur nei suoi limiti, si è rivelata soddisfacente.

La contemporaneità delle due pronunce (era comunque troppo tardi per modificare la disciplina della raccolta dei dati, per cui il censimento si è svolto con le stesse modalità del 1991) ha insospettito alcuni politici sudtirolesi, che hanno gridato al complotto. In realtà si tratta solamente di una coincidenza dovuta al crescente intreccio fra tutela minoritaria, espansione dei nuovi diritti (in questo caso, il diritto alla riservatezza) e strumenti di diritto comunitario ed internazionale, che attira l'attenzione non più solamente di Corti tradizionali, nazionali ed europee, ma anche di organi atipici le cui decisioni hanno però un indubbio impatto.

Non bisogna però credere ad una ineluttabilità del mantenimento della proporzionale: pur riconoscendo la sua centralità nella vita dell'autonomia sudtirolese, è tempo di immaginare uno sviluppo del suo autogoverno anche prescindendo da essa, o perlomeno attribuendole un ruolo meno centrale di quello fino ad oggi ricoperto.

Forum di Quaderni Costituzionali

Forum di Quaderni Costituzionali

Forum di Quaderni Costituzionali